Agenzia Entrate

ENTRATE.AGEDP-AQ.REGISTRO UFFICIALE.(

DIREZIONE PROVINCIALE DI) - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.) PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI) - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor
nato a ROMA (RM) il
codice fiscale
con residenza in VIA)
nella qualita' di rappresentante legale di
)
con sede in P.ZZA

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
)
relativa all'anno 2015.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".
Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 14/06/2022 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp
Codice di verifica:accbdecf3b - ID documento: 09004e20b84042e4

DIREZIONE PROVINCIALE DI I - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.' PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

*** * * MOTIVAZIONI * * ***

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Controlli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 37 del DPR n. 600/73, dell'art. 51 del DPR n. 633/72 e degli artt. 19 e segg. del D. L.vo n. 446/97, ha controllato la posizione fiscale della società P.I. esercente l'attività di "ALBERGHI", cod. att. 551000 riscontrando, per l'anno d'imposta 2015, la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/SC il 28/09/2016 prot. n. ed IRAP il 28/09/2016 prot. n.

Premesso che la società è stata segnalata per la non congruità e coerenza dello studio di settore presentato, quest'Ufficio con invito n. prot. n. 49251, regolarmente notificato il 24.10.2019 ha invitato la stessa a produrre la documentazione fiscale e contabile obbligatoria.

In data 24.10.2019 la parte ha ottemperato producendo quanto richiesto in parte in formato digitale, in parte in formato cartaceo.

L'esame dello studio di settore presentato evidenzia la non congruità dei ricavi dichiarati per € 27.065,00 nonché la non coerenza del tasso medio di occupazione.

L'analisi delle scritture contabili è stata indirizzata innanzitutto alla disamina del conto cassa che evidenzia un saldo iniziale di apertura di € 22.802,24 e un saldo finale di chiusura di € 2.414,27 e una serie di anomalie nelle movimentazioni che di seguito si sintetizzano:

1. Il conto cassa è caratterizzato da un elevato numero di operazioni che portano durante l'anno ad un saldo periodico elevato ed altalenante fino a raggiungere il minimo il 31/07/2015 per € 12.516,63 e il massimo il 24/08/2015 per € 54.180,78 per poi decrescere sensibilmente negli ultimi mesi dell'anno;
2. parallelamente i conti bancari presentano rilevanti e costanti saldi negativi e nonostante ciò vengono ugualmente effettuati prelevamenti e/o pagamenti con le banche in netto contrasto con l'ampia diponibilità di cassa senza che per contro sussistessero impegni tali da giustificare il movimento.
3. Le rate di mutuo addebitate sul conto acceso presso la Banca di Credito Cooperativo presentano le seguenti incongruenze:

data operazioni	Importo rata	Saldo banca prima addebito	Saldo cassa
27/02/2020	€ 28.943,37	€ - 16.674,17	€ 45.865,02
31/08/2020	€ 27.828,98	€ - 13.576,61	€ 46.034,34

Non si comprende la logica economica di aggravare la situazione debitoria di banca in presenza di diponibilità di cassa che potenzialmente avrebbe coperto il saldo negativo bancario e l'importo della rata.

4. Il 3/3 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 10.000,00 che porta il saldo da € 46.233,36 a € 36.233,36 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 29.782,15 a € - 19.782,15. La suddetta operazione è stata

effettuata per il pagamento di una fattura di € 14.000,00. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da azzerare il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento degli interessi passivi.

5. Il 6/3 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 3.000,00 che porta il saldo da € 35.376,07 a € 32.376,07 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 33.803,81 a € - 30.803,81. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da azzerare il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento degli interessi passivi.
6. Il 20/03 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 10.000,00 che porta il saldo da € 32.629,10 a € 22.629,10 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 33.220,37 a € - 23.220,37. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;
7. Il 25/5 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 2.500,00 che porta il saldo da € 28.632,92 a € 26.132,92 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 31.987,62 a € - 29.487,62. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;
8. Il 31/07 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 2.225,00 che porta il saldo da € 15.636,90 a € 13.411,90 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 28.498,88 a € - 26.273,88. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;
9. Il 14/09 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 5.000,00 che porta il saldo da € 46.272,99 a € 41.272,99 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 20.970,99 a € - 15.970,99. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da azzerare il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento degli interessi passivi;
10. Il 29/09 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 5.000,00 che porta il saldo da € 39.383,36 a € 34.383,36 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 22.092,81 a € - 17.092,81. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da azzerare il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento degli interessi passivi;
11. Il 15/10 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 5.000,00 che porta il saldo da € 28.812,96 a € 23.812,96 con contestuale versamento alla che porta il saldo da € - 31.415,62 a € - 26.415,62. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il

saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;

12. Il 26/10 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 5.000,00 che porta il saldo da € 25.799,59 a € 20.799,59 con contestuale versamento alla BANCA [illegible] che porta il saldo da € - 48.713,92 a € - 43.713,92. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;
13. Il 2/11 viene effettuato un prelevamento dalla cassa di € 5.000,00 che porta il saldo da € 17.670,09 a € 12.670,09 con contestuale versamento alla [illegible] che porta il saldo da € - 31.741,46 a € - 26.741,46. La disponibilità di cassa evidenziata avrebbe permesso di effettuare un versamento in banca tale da ridurre di molto il saldo negativo di banca ed evitare il pagamento di buona parte degli interessi passivi;
14. E' presente all'1/1/2015 il conto BANCA C/FINANZIAMENTI con un saldo iniziale a debito di € 15.571,44 che poteva ampiamente essere estinto con la disponibilità iniziale di cassa all'1/1/2015 di € 22.802,24.
15. Tutti i pagamenti ai fornitori vengono effettuati in contanti, comportamento anomalo se si considera che la tracciabilità costituisce un sistema che garantisce, nella pratica commerciale, la certezza della transazione.

Il conto cassa accoglie la liquidità costituita dall'impresa per far fronte alle uscite immediate di denaro, accoglie pertanto i movimenti inerenti alle entrate e uscite di denaro contante e, fisiologicamente, presenta sempre eccedenza in dare atteso che non possono esistere, secondo le regole contabili, saldi negativi di cassa.

L'esistenza di un conto cassa con saldo positivo, pertanto, costituisce una condizione fisiologica in quanto, essendo finalizzata ad assicurare (e ricevere) pagamenti immediati di limitato importo, non è altrettanto fisiologico che il suo ammontare sia elevato e che, anzi, costituisca il mezzo per numerose operazioni dell'impresa. Nel caso specifico nella contabilità aziendale figura un saldo periodico di cassa molto elevato a fronte di operazioni di finanziamento col sistema bancario o costituite da saldi negativi di conto corrente, evidenziando una situazione di obiettiva incongruenza.

Infatti la società pur disponendo mediamente di una cospicua liquidità, non la utilizza per soddisfare i rapporti debitori con le banche, fonte di costi ed oneri passivi.

Da quanto esposto si evince che la contabilità sia nel complesso inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

Per quanto argomentato il conto cassa evidenzia esclusivamente saldi contabili e non l'effettiva consistenza di liquidità la cui gestione antieconomica induce a ritenere sussistenti utilizzi impropri per acquisti in nero, in quanto non compaiono in diminuzione del conto cassa (contropartita), per la realizzazione di vendite in nero.

Sulla base delle considerazioni svolte gli acquisti in nero effettuati per l'ottenimento dei ricavi in nero possono essere prudentemente individuati nel saldo iniziale di cassa di € 22.802,24, fittizio di natura contabile e non reale.

I suddetti elementi valorizzati hanno individuato un reddito d'impresa accertabile di € 35.057,44 un maggior volume d'affari accertabile di € 22.802,24 IVA 10% € 2.280,00 ed un maggior valore netto della produzione accertabile ai fini IRAP di € 22.802,24, i quali sono stati oggetto di invito emesso ai sensi dell'art. 5-ter del D. Lgs 218/97, regolarmente notificato a mezzo PEC il 31/08/2020, con cui si invitava il rappresentante legale della società al contraddittorio per il giorno 21 settembre.

Tenuto conto che il suddetto invito è rimasto inevaso, quest'Ufficio procede all'emissione del presente avviso di accertamento sulla base degli elementi di cui sopra con l'individuazione di maggiori ricavi non dichiarati di € 22.802,44 e, ai sensi dell'art. 39 1° comma lettera d) del DPR 600/73, alla rettifica il reddito d'impresa come segue:

REDDITO D'IMPRESA DICHIARATO	€ 12.255,00
RICAVI NON DICHIARATI	€ 22.802,44
REDDITO D'IMPRESA ACCERTATO	€ 35.057,44

Ai fini IRAP procede ai sensi dell'art. 19 e segg. del D. Lgs. 446/97 alla determinazione di un maggior valore netto della produzione nella misura di € 22.802,44 pari ai maggiori ricavi accertati ed imponibili ai fini IRAP.

Ai fini IVA procede, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72 alla determinazione dell'imposta dovuta sulle operazioni imponibili non dichiarate di € 22.802,44 IVA 10% pari a € 2.280,00.

Resta impregiudicata la facoltà di ulteriore attività accertativa entro i termini di cui agli artt. 43 e 57 rispettivamente del DPR 600/73 e DPR 633/72.

Le maggiori imposte unitamente alle sanzioni e agli interessi, sono calcolate con i criteri e lo modalità riportate all'interno del presente atto.

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI · UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	10.465	10.465
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF10 Redd.imm. non cost. beni strum.né beni relat. attività	187	187
RF15 Interessi passivi indeducibili	7	7
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	2.047	2.047
RF18 Spese mezzi di trasp. inded., art. 164 del TUIR	1.782	1.782
RF31 Altre variazioni in aumento	272	272
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Ricavi non dichiarati di cui: induttivi		22.802
RF32 Totale variazioni in aumento	4.295	27.097
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF55 Altre variazioni in diminuzione	2.505	2.505
RF56 Totale variazioni in diminuzione	2.505	2.505
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF32 - RF56)	12.255	35.057
RF60 col.2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	12.255	35.057
RF63 REDDITO (o PERDITA)	12.255	35.057
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	12.255	35.057
RN6 col.2 Reddito	12.255	35.057
col.10 Reddito imponibile	12.255	35.057
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	12.255	35.057
Imposta risultante	3.370	9.641
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	3.370	9.641
RN11 col.3 Imposta netta	3.370	9.641
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	3.370	9.641
RN22 Acconti	470	
RN23 Imposta a debito	2.900	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		6.271,00
IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	01	
Regione o provincia autonoma	Abruzzo	

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	303.330	326.132
IC14 Totale componenti negativi	226.552	226.552
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO		
IC52 Totale variazioni in aumento	1.713	1.713
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC64 Valore della produzione lorda	78.491	101.293
IC66 Deduzioni art. 11, c.1, lett.a) del D.lgs. n.446	41.268	41.268
IC67 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	146	146
IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	2.744	2.744
IC75 Ulteriore deduzione	8.000	8.000
IC76 col.3 Valore della produzione netta	26.333	49.135
col.2 altre aliquote	26.333	49.135
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = -		
Valore Produzione	26.333	49.135
Base Imponibile	26.333	49.135
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	1.269	2.368
Imposta netta	1.269	2.368
SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IR21 Totale imposta	1.269	2.368
IR23 Eccedenza risult. prec. dich.	1.029	
IR24 Eccedenza risult. prec. dich. F24	1.029	
IR25 col.3 Acconti versati	1.412	
IR27 Importo a credito	143	
IR30 Credito da utilizzare in compensazione	143	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		1.099,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE21 Impon. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	258.242	281.044
Impos. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	25.824	28.104
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	258.242	281.044
Totale imposta	25.824	28.104
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	25.824	28.104
SEZ. 4		
VE32 Altre operazioni non imponibili	11.253	11.253
VE33 Operazioni esenti (art.10)	29.930	29.930
VE40 (meno) Cess. beni ammort. e passaggi interni	689	689
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	298.736	321.538
QUADRO VJ - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		
VJ20 Totale imposta	611	611
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	9.374	9.374
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	375	375
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	63.610	63.610
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	6.361	6.361
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	131.674	131.674
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	28.968	28.968
VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	868	868
VF14 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta	-233	-233
VF17 Acq./imp. per i quali la detrazione è esclusa o ridotta	7.990	7.990
SEZ. 2		
VF21 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	213.283	213.283
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	35.704	35.704
VF22 Variazioni e arrotondamenti di imposta	19	19
VF23 Totale imposta acquisti e importazioni	35.723	35.723
SEZ. 4		
VF57 IVA ammessa in detrazione	35.723	35.723
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI I UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.) PER L'ANNO 2015 codice fiscale

		DICHIARATO	ACCERTATO
SEZ. 1			
VL1	IVA a debito (somma righi VE25 e VJ20)	26.435	28.715
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)	35.723	35.723
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	9.288	7.008
SEZ. 2			
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014	3.763	3.763
VL9	Credito compensato nel modello F24	3.763	3.763
SEZ. 3			
VL33	IVA a credito	9.288	7.008
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	9.288	7.008
	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		2.280,00
	Credito richiesto dal contribuente non spettante		2.280
	di cui credito non riconosciuto		2.280
	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
	Credito non riconosciuto		2.280
	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		2.280,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	5.643,90	11.287,80
2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	989,10	1.978,20
3 IVA-INFEDELE FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI IN FATTURE a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 500,00	2.052,00	4.104,00
4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA E DEL CREDITO UTILIZZATO	2.052,00	4.104,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ! - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	5.643,90
2 Irap	989,10
3 IVA	2.052,00
4 IVA	2.052,00
Cumulo materiale	10.737,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires, con una sanzione applicabile di euro 5.643,90.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	5.643,90
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.128,78
- sanzione base	Euro	6.772,68
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.693,17
- Cumulo giuridico	Euro	8.465,85

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12,comma 7,del D.Lgs.n.472 del 1997,l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 8.465,85) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 10.737,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 8.465,85.

DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ER L'ANNO 2015 codice fiscale /

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)

Il contribuente ha la facolta' di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilita' delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso (vedi successivo punto 4) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.
Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/12/2020 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	6.271,00
Interessi (fino al 31/12/2020)		997,60
TOTALE		7.268,60
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.099,00
Interessi (fino al 31/12/2020)		174,83
TOTALE		1.273,83

DIREZIONE PROVINCIALE DI ' - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	2.280,00
Interessi (fino al 31/12/2020)		382,82
TOTALE		2.662,82
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	2.895,00
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).
(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (8.685,00 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	5.643,90
-n. 2 Irap	989,10
-n. 3 IVA	2.052,00
Totale	8.685,00

Sanzione dovuta per l'anno 2015 euro 2.895,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.
Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.
In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo

comunicato dall'ufficio competente.
In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	2.895,00

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (8.685,00 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	5.643,90
-n. 2 Irap	989,10
-n. 3 IVA	2.052,00
Totale	8.685,00

Sanzione dovuta per l'anno 2015 euro 2.895,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	9.650,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020 *	1.777,44
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75

DIREZIONE PROVINCIALE DI) - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ') PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

| TOTALE | 11.436,19 |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di versamento inclusa.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di:) , e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI)
VIA FILOMUSI GUELFI - PALAZZO UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO
67100)
(art. 4 dlgs n. 546/1992).
La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:
dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un

difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

DIREZIONE PROVINCIALE DI [illegible] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [illegible] PER L'ANNO 2015 codice fiscale [illegible]

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2015	2.090,33
Interessi fino al 31/12/2020(*)	9933		380,04
Irap	9934	2015	366,33
Interessi fino al 31/12/2020(**)	9935		66,60
IVA	9944	2015	760,00
Interessi fino al 31/12/2020(***)	9945		145,84
Spese di notifica	9400	2015	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 0,22907 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa.
(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,04014 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa.
(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,08328 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti , il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono altresì essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

IMPOSTE	3.216,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020 *	592,48
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	3.817,89

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di versamento inclusa.

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	9.650,00
SANZIONE PER INTERO	8.465,85
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020 *	1.777,44
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	19.902,04

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di versamento inclusa.

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.
Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.
Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:
a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della

Commissione tributaria provinciale (art. 39 dPR n. 602/1973).

b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento o presentare ricorso.
L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9 -a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	3.216,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020	592,48
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	3.817,89

DIREZIONE PROVINCIALE DI ! - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ' PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9 -b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni (Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	9.650,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020	1.777,44
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	11.436,19

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9 -c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	9.650,00
SANZIONE PER INTERO	8.465,85
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020	1.777,44
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	19.902,04

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ! - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ' PER L'ANNO 2015 codice fiscale '

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

Responsabile del procedimento:

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:

Via !
Stanza '
e-mail:

Il presente atto si compone di 21 Pagine

e di n. 1 allegato composti da n. 1 pagina

IL CAPO TEAM

Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia Entrate

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. TA303I300526/2020 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio:
Codice atto :

Denominazione

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2015	6.271,00
Interessi (fino al 31/12/2020)			997,60
Totale da versare			7.268,60
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2015	1.099,00
Interessi (fino al 31/12/2020)			174,83
Totale da versare			1.273,83
Ulteriori interessi (**)			
IVA	9463	2015	2.280,00
Interessi (fino al 31/12/2020)			382,82
Totale da versare			2.662,82
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2015	2.895,00
Spese di notifica	9400	2015	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 0,60133 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,10538 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,21863 Euro per ogni giorno successivo alla data di notifica dell'atto fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO CONTROLLI